



Antichi
STUDIO LEGALE

COPIA
ep

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Memoria di replica

Per: **GIORGIO PELLEGRINI S.A.S.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con gli Avvocati Francesco Massimo Pozzi e
Alessandro Antichi;

contro

CURATELA FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI S.N.C.
DI BARDI E MILANI, in persona del Curatore, con l'Avvocato Claudio
Marconi ed elettivamente domiciliato in Firenze, alla Via Nino Bixio n. 4,
presso e nello Studio dell'Avvocato Paolo Fidolini;

e nei confronti di

FALZEA BRUNO, con l'Avvocato Michele Mensi;

*** ** **

Procedimento n. 221/2009 R.G.

Sezione Prima Civile – Collegio due

Trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2015

*** ** **

I. Si ribadisce che la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni
s.n.c. di Bardi e Milani non ha impugnato la sentenza n. 817/08 del
Tribunale di Grosseto in ordine alla dichiarata esclusione di
responsabilità della Giorgio Pellegrini s.a.s., né il Falzea ha proposto
appello incidentale al riguardo che, invero, chiedeva la conferma della
sentenza di primo grado. Sul punto appare dunque evidente il formarsi
del giudicato che rende l'odierna comparsa del tutto indifferente rispetto
all'esito dell'impugnazione principale.



II. Si prende poi atto che la difesa della Curatela ha preso posizione circa le deduzioni e l'appello incidentale della comparente, limitandosi a evidenziare **tardivamente** che, a suo dire, la questione sollevata sulle spese sarebbe mal posta, nel senso che non essendovi stata domanda o pronuncia nei confronti della stessa, non vi è soccombenza; per cui altra avrebbe dovuto essere la censura da formulare nei confronti della sentenza in questione, dovendosi lamentare controparte evidentemente prima di altro e poi delle spese.

Segue poi concludendo che, configurandosi una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antifatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello della Giorgio Pellegrini avrebbe determina la nullità, rilevabile d'ufficio e anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

III. Orbene, sulla prima questione si evidenzia come, attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal **convenuto deve essere posto a carico dell'attore**, ove la chiamata in



causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane **a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa**, il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. *Cass. n. 12301 del 2005*) (come nel caso di specie, **atteso che le vicende relative alla fornitura del *parquet* era già oggetto di altro giudizio**).

IV. Mentre, sulla seconda si rileva come il ragionamento di controparte avrebbe potuto trovare accoglimento nell'ipotesi in cui avesse impugnato il rapporto sostanziale e processuale con la Giorgio Pellegrini. Viceversa, non avendo proposto appello relativamente a quel capo di sentenza, anzi avendo fatto le parti acquiescenza alla stessa, detta statuizione è passata in giudicato.

Se la Curatela avesse impugnato anche tale capo della sentenza, allora si sarebbe verificata l'ipotesi di inscindibilità di cause che avrebbe portato al litisconsorzio processuale con la terza chiamata, sul presupposto – non vero – che la Giorgio Pellegrini abbia contestato il titolo dell'obbligazione principale, quale antifatto e presupposto della garanzia azionata, e non si sia limitata – come invero ha fatto – a contrastare la domanda di manleva (anche alla luce del fatto, si ripete, che altro giudizio aveva già definito il rapporto tra le parti sul punto).

V. Ad ogni modo, anche in caso di accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, si rinvia alla Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 24800 del 5 novembre 2013



secondo cui *“le spese sostenute dal terzo chiamato in causa in garanzia (non rileva se propria o impropria), in caso di soccombenza dell’attore principale, debbono essere rifuse da quest’ultimo, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che la scelta di chiamare in causa il terzo da parte del convenuto non sia stata palesemente arbitraria”.*

Con osservanza.

Grosseto – Firenze, 13 aprile 2015

Alessandro Antichi Avvocato

